

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. XXII n. 9

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DURANTI, PIRAS, MIGLIORE, NICCHI, AIELLO, PIAZZONI,
SCOTTO, FAVA, MARCON, MELILLA, FRATOIANNI, LAVA-
GNO, PANNARALE, FRANCO BORDO, LACQUANITI**

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato in missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni

Presentata il 20 giugno 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alle relazioni conclusive delle due Commissioni parlamentari di inchiesta che si sono succedute sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale impiegato nelle missioni militari sia all'estero, sia nei poligoni di tiro presenti nel territorio nazionale, con riferimento anche alla popolazione civile coinvolta, si possono trarre molti elementi utili ma non esaustivi, e che vanno necessariamente nella direzione

della prosecuzione, anche in questa legislatura, dei lavori intrapresi in passato.

È necessario innanzitutto sottolineare come l'ambito di indagine delle Commissioni si sia via via ampliato. Si è, infatti, passati dalla valutazione sui « casi di morte e di grave malattia che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace, sulle condizioni della conservazione e sull'eventuale utilizzo di uranio impoverito nelle eserci-

tazioni militari sul territorio nazionale » (2006) a quella relativa ai « casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni » (2010).

Il passo in avanti è evidente: si focalizza l'attenzione su tutto il personale impiegato (civile e militare) sia nella totalità delle missioni all'estero (in passato si parlava esclusivamente di « missioni di pace »), sia nei vari poligono di tiro presenti nel territorio nazionale. Inoltre, si inizia a sottintendere la pericolosità non solo dell'uranio impoverito, ma anche di tutte le nanoparticelle derivanti dall'esplosione o dalla lavorazione dei vari materiali bellici.

Premesso ciò, è necessario tuttavia notare come negli anni i risultati cui si è giunti non siano stati di certo eccellenti. Ad oggi, infatti, non si è riusciti a determinare in maniera incontrovertibile, dal punto di vista scientifico, il nesso di causalità fra l'eventuale esposizione a tali fattori patogeni e i casi di malattia di cui si è a conoscenza. Si è, quindi, dovuto far riferimento al criterio della probabilità, utilizzando strumenti statistico-probabilistici nella valutazione delle possibili cause delle patologie e sganciando l'effetto dalla causa, con pesanti ripercussioni sulle cause di indennità: è evidente che, sulla base di tale presupposto, le domande risarcitorie che hanno trovato accoglimento sono in gran numero inferiori rispetto a quelle presentate.

Basti solo pensare al vuoto normativo riguardante le cosiddette « vittime terze », ovvero i figli del personale attivo nei citati scenari, nati con gravi malformazioni. Il loro numero è abnorme rispetto alla probabilità statistica descritta nella letteratura medica, ma finché non sarà stabilito con certezza il nesso di causalità le loro fami-

glie non potranno avere adeguato sostenimento.

Un altro punto essenziale, direttamente connesso con la salute del personale militare, riguarda l'uso indiscriminato delle pratiche di vaccinazione. Anche questo elemento è stato preso in considerazione dalle passate Commissioni, ma evidentemente non è stato adeguatamente approfondito, né si è provveduto con interventi normativi volti a migliorare una situazione di violazione di diritti.

Sono stati infatti riscontrati, e documentati, numerosi casi di vaccinazioni ripetute in lassi di tempo brevissimo, senza alcun rispetto delle precauzioni indicate dalle stesse case farmaceutiche e senza, addirittura, la preventiva e indispensabile anamnesi del paziente. Come se la normativa nazionale sulla salute procedesse su un binario parallelo rispetto a quella applicata dagli stati militari.

I proponenti della presente proposta di inchiesta parlamentare volta all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul tema, ma in versione monocamerale, più snella e più veloce nei lavori — ritengono che quanto rilevato dalle Commissioni *ad hoc* delle scorse legislature, se non esaustivo, possa tuttavia costituire un ottimo punto di partenza per il lavoro di una nuova Commissione parlamentare di inchiesta che possa sciogliere definitivamente i nodi di diritto evidenziati.

In particolare, l'articolo 1 istituisce, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, la Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, nonché sui vaccini somministrati al personale militare e sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi

epidemiologica dei relativi dati sanitari, indicandone i compiti. L'articolo 2 definisce la composizione della Commissione, che è proposta in una versione monocomerale — senza dubbio più snella e rapida nei lavori — che consta di 21 deputati, nonché i criteri di composizione dell'ufficio di presidenza. L'articolo 3 estende alla Commissione gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, in linea con quanto previsto dall'articolo 82 della Costituzione.

All'articolo 4 si prevede la possibilità per la Commissione di avvalersi sia di personale interno alla Camera dei deputati

sia di collaborazioni specializzate esterne. L'articolo 5 prevede un regolamento interno per il funzionamento della Commissione. L'articolo 6 disciplina la pubblicità dei lavori della Commissione e obbliga il personale e i collaboratori della Commissione stessa al segreto in relazione agli atti e ai documenti acquisiti. L'articolo 7 prevede una durata dei lavori della Commissione di due anni, al termine dei quali deve predisporre una relazione sulle risultanze dei suoi lavori. L'articolo 8 prevede, infine, la copertura dei costi della Commissione attraverso il bilancio interno della Camera dei deputati.

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

ART. 1.

(Istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione all'effetto dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione dell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotti dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni).

1. È istituita, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico e a eventuali interazioni, di seguito denominata « Commissione », con il compito di indagare:

a) sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti di deposito di munizioni, anche sulla base dei dati epidemiologici disponibili, riferiti alle popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari nel territorio nazionale in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno, con

particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico nonché a eventuali interazioni;

b) sulle specifiche condizioni ambientali dei diversi contesti operativi al fine di valutare le misure adottate per la selezione delle migliori forme di sistemazione logistica e dei più appropriati equipaggiamenti di protezione individuali per le truppe impiegate;

c) sull'adeguatezza della raccolta e dell'analisi epidemiologiche dei dati sanitari relativi al personale militare e civile, sia di quello operante nei poligoni di tiro e nelle basi militari nel territorio nazionale sia di quello inviato nelle missioni all'estero;

d) sulle componenti dei vaccini somministrati al personale militare, indipendentemente dal successivo impiego;

e) sulle modalità della somministrazione dei vaccini al personale di cui alla lettera d), nonché sul monitoraggio delle condizioni immunitarie dei soggetti osservati;

f) sui rischi associati alla presenza di gas *radon* e di materiali contenenti amianto negli ambienti ove il personale militare è chiamato a prestare servizio;

g) sull'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito, previsti dall'ordinamento in favore dei soggetti colpiti da patologie correlate alle situazioni di possibile rischio indicate alle lettere a), d), e) e f).

2. Nell'esercizio della sua attività, la Commissione si adopera per attuare le indicazioni contenute nella relazione finale presentata al termine dei propri lavori dalla Commissione parlamentare di inchiesta istituita con deliberazione del Senato della Repubblica 11 ottobre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2006, e dalla Commissione parlamentare d'inchiesta istituita con delibera-

zione del Senato della Repubblica del 16 marzo 2010, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 65 del 19 marzo 2010.

3. La Commissione ha, altresì, il compito di monitorare il funzionamento del Servizio sanitario nazionale per le attività concernenti l'ambito di lavoro della stessa Commissione nonché il funzionamento del servizio sanitario militare e, in particolare, la fruibilità di quest'ultimo in termini di efficienza e di efficacia nel territorio italiano e all'estero, al fine di garantire una migliore tutela della salute dei soggetti che possono essere considerati a rischio nell'espletamento del proprio servizio.

ART. 2.

(Composizione della Commissione).

1. La Commissione è composta da ventuno deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.

2. Il Presidente della Camera dei deputati provvede, altresì, alla nomina, fra i componenti, del presidente della Commissione.

3. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui ai commi 1 e 2 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

4. La Commissione elegge, nella prima seduta, due Vice Presidenti e due Segretari.

ART. 3.

(Poteri della Commissione).

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e gli stessi limiti dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può acquisire copia di atti e documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti.

ART. 4.

(Organizzazione della Commissione).

1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi idonei messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

2. La Commissione può altresì avvalersi di collaborazioni specializzate, ricorrendo a esperti e a enti privati o pubblici.

ART. 5.

(Regolamento della Commissione).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

ART. 6.

(Pubblicità dei lavori e segreto).

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse possono essere considerate pubbliche, nonché se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i componenti della Commissione, i funzionari addetti al suo ufficio di segreteria ed ogni altra persona che collabora con la Commissione stessa o che compia o che concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti.

ART. 7.

(Durata dei lavori e relazione conclusiva).

1. La Commissione conclude i propri lavori entro due anni dal suo insediamento e presenta al Presidente della Camera dei deputati una relazione sulle risultanze delle indagini svolte nella quale possono essere indicate proposte di modifica ai trattati internazionali vigenti in materia ed alla legislazione vigente, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione e di assistenza adottabili nonché all'adeguatezza degli istituti di indennizzo, di natura previdenziale o di sostegno al reddito.

ART. 8.

(Spese della Commissione).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Esse sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un aumento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.

